

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la gestione dei parcheggi pubblici comunali

Il Municipio di Cademario, richiamati:

- Gli articoli 107 e 192 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987;
- o Gli articoli 26 e 44 RALOC del 30 giugno 1987;
- o Il Regolamento comunale;
- o II Regolamento sulla gestione dei parcheggi pubblici comunali;
- o La Risoluzione Municipale no. 648 del 28 novembre 2022;
- Ogni altra disposizione in materia, le normative federali e cantonali in materia di segnaletica stradale, nonché altra normativa applicabile;

decide

Art. 1 Scopo

¹ Il Municipio di Cademario, nell'intento di assicurare la rotazione del traffico istituisce nelle aree di parcheggio seguenti:

- Posteggio Lisone (sterrato);
- Posteggio Municipio;
- Posteggio Scuola elementare;

dei parchimetri collettivi a pagamento, mentre nelle aree di parcheggio seguenti, viene introdotto il sistema a pagamento tramite l'applicazione EasyPark e Twint.

- Posteggio Fontana;
- Posteggio Piazza San Roco;
- Posteggio Quadrella;

² Nelle aree citate al punto 1, allo scopo di agevolare gli abitanti di Cademario, il Municipio concede speciali autorizzazioni ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni nel tempo dei parcheggi pubblici.


Art. 2 Autorizzazioni

L'autorizzazione può essere concessa:

- 1) a tutti i residenti nel Comune;
- 2) ai dipendenti di un'azienda domiciliata nel nostro Comune;
- 3) agli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune.

Art. 3 Effetti

- ¹ L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazioni di tempo (ma conformemente alla nozione di parcheggio) nelle aree appositamente demarcate.
- ² L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione esclusiva di un posto auto, né comporta la sicurezza della disponibilità di un posteggio nel comparto, bensì permette di usufruire degli stalli liberi in quel momento.



Art. 4 Validità

- ¹ L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.
- ² In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi.

Art. 5 Contrassegno

- ¹ Per ogni autorizzazione è rilasciato uno specifico contrassegno.
- ² Sul contrassegno è indicato il numero di targa del veicolo e il periodo di validità.
- ³ Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza anteriore del veicolo. Lo stesso è personale e non trasferibile.

Art. 6 Procedura

- ¹Gli interessati possono ottenere l'autorizzazione presentando alla Cancelleria comunale la licenza di circolazione del veicolo per cui la si richiede.
- ² Gli utenti che lavorano nel Comune dovranno presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale nel Comune di Cademario.

Art. 7 Tasse

¹La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in:

Parcheggi interni (Autosilo Al Ponte):

Tassa annuale

• CHF 1'020.00 annui per i residenti nel Comune;

Tassa mensile

• CHF 85.00 mensili per i residenti nel Comune.

Parcheggi esterni comunali:


Tassa annuale

- CHF 420.00 annui per i residenti nel Comune
- CHF 480.00 annui per dipendenti di un'azienda domiciliata nel nostro Comune;
- CHF 480.00 annui per utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune.

Tassa mensile

- CHF 35.00 mensili per i residenti nel Comune;
- CHF 40.00 mensili per dipendenti di un'azienda domiciliata nel nostro Comune;
- CHF 40.00 mensili per utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune.

La tassa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.



³ La tassa di parcheggio per gli utenti che non hanno diritto all'autorizzazione è dovuta tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ed è stabilita in:

- I primi 30 minuti sono gratuiti;
- CHF 1.00 per ogni ora successiva fino ad un massimo di CHF 5.--
- ⁴ La tassa di parcheggio per gli utenti di Camper e Roulottes è dovuta tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 08:00 alle ore 20.00. Quest'ultimi possono solo posteggiare e non possono venir utilizzati per altri scopi (es.: pic-nic, per dormire durante la notte o ristoro durante il giorno ecc.)
- ⁵ Il Municipio si riserva il diritto di applicare una tassa nel limite del possibile proporzionale per tutti gli altri casi non contemplati nella presente Ordinanza e negare l'accesso al posteggio.

Art. 8 Revoca

- ¹ L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- ² Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
- ³ La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al periodo rimanente.

Art. 9

- ¹ Contro la concessione, revoca o rifiuto, è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine Rimedi di diritto di 10 giorni dalla notifica.
 - ² Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 10 Sanzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio conformemente alle disposizioni dell'art. 145 LOC.
- ² In casi di infrazione reiterata l'autorizzazione sarà revocata.

Art. 11 **Abrogazione** ¹ La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia, la sua applicabilità, 1° gennaio 2023, è subordinata alla crescita in giudicato.

entrata in vigore 2 È dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

CIPIO DI CADEMARIO

Érzo Zanotti

Il Sindaco:

Basilio Columberg

Segretario

Pubblicato agli albi comunali e sul sito internet dal 5 dicembre 2022